



## **MESSAGGIO MUNICIPALE 15 / 2010**

### **Regolamento concernente la videosorveglianza all'interno del comprensorio comunale**

#### **Commissione delle petizioni**

Egregio signor Presidente,  
Egredi signori Consiglieri,

Vi sottoponiamo per esame ed approvazione il progetto di Regolamento concernente la videosorveglianza all'interno del comprensorio comunale.

#### **1. Premessa**

Da tempo si fanno sempre più frequenti i casi di danneggiamenti, reati contro la persona ed i beni. L'impossibilità di assicurare un controllo continuo rende spesso impossibile identificare i colpevoli di tali reati e prevenire il manifestarsi di nuove effrazioni. Tra le misure che s'intendono adottare per arginare questi problemi vi è per l'appunto l'introduzione di un sistema di videosorveglianza. Nel nostro Comune, al momento attuale, ci si riferisce unicamente al centro raccolta rifiuti Nave, che sarà prossimamente aperto al pubblico ininterrottamente.

#### **2. Considerazioni generali**

L'impiego di strumenti video per la sorveglianza pone dei problemi di ordine etico-giuridico. Negli ultimi anni nel Cantone Ticino molti comuni si sono pronunciati a favore dell'istituzione di un sistema di videosorveglianza degli spazi pubblici o sono in procinto di farlo. La videosorveglianza degli spazi pubblici è generalmente definita di natura dissuasiva: finalizzata espressamente a prevenire fatti illeciti, a preservare l'integrità dei beni e a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico; essa consiste nell'osservazione di una cerchia indeterminata di persone in un determinato luogo, come per esempio nelle strade e piazze pubbliche così come nei centri di raccolta di rifiuti. Il tema della videosorveglianza degli spazi pubblici ha sollevato il delicato quesito dell'esigenza di una base legale per regolamentare l'installazione di videocamere sul suolo pubblico. La visualizzazione sottoforma di immagini e suoni relativi a persone fisiche o che consente di identificarle (poco importa se direttamente o indirettamente), costituisce infatti una raccolta di dati e di conseguenza una loro elaborazione ai sensi della Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

L'impiego di videocamere si pone in un rapporto conflittuale tra la legittima esigenza di proteggere persone e beni in determinati luoghi e la parimenti legittima necessità di garantire i diritti fondamentali correlati: l'esigenza di tutela della personalità si traduce, nell'ambito della videosorveglianza dissuasiva, nell'esigenza di una base legale che ne regoli la raccolta ed elaborazione.

La videosorveglianza, al pari di qualsiasi misura suscettibile di toccare i diritti fondamentali, oltre che essere prevista da una base legale, deve sempre essere suffragata, in particolare, da un interesse pubblico preponderante e risultare conforme al principio della proporzionalità.

### **3. Base legale**

A livello cantonale non vi è alcuna base legale riferibile alla videosorveglianza (anche la legislazione cantonale sulla protezione dei dati personali è infatti silente sul tema), determinante è pertanto il regime di competenza disciplinato dai combinati art. 16 Cost./TI e 2 LOC che regolano la competenza residua dei Comuni. E proprio in base al principio di autonomia residua riconosciuta ai Comuni dalla Legge organica comunale una regolamentazione comunale della videosorveglianza dissuasiva può essere ritenuta sufficiente.

Considerati gli argomenti illustrati in precedenza, in particolare i rischi di ingerenza nei diritti fondamentali derivanti dall'uso di tecnologie sempre più sofisticate, il Municipio ha optato per la forma di base legale più garantista, ossia una legge in senso formale, quindi una normativa emanata dall'organo legislativo suffragata dal consenso democratico (diritto di referendum), che disciplini la materia perlomeno nei suoi elementi essenziali. Secondo quest'impostazione il Municipio ha quindi ritenuto di fare confluire il principio della videosorveglianza in un Regolamento.

### **4. Principali caratteristiche del nuovo Regolamento**

#### ***Articolo 1 oggetto e scopo***

Con questo nuovo Regolamento s'intende disciplinare l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Claro, disciplinando il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche ed il loro servizio da azioni manifestamente illegali.

#### ***Articolo 2 utilizzazione e principi***

La posa e l'uso delle videocamere avverrà ad opera del Municipio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità. Tali principi scaturiscono dagli art. 6 e segg. LPDP e 4 e segg. RLPDP. Nel commisurare la necessità di un sistema di controllo tramite videocamere al grado di rischio va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a reali e concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

L'installazione di un impianto di videosorveglianza presuppone un'analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili ed entra in considerazione soltanto se altri mezzi di dissuasione risultano inadeguati ed inefficaci. Altrimenti detto, gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano preponderatamente valutate insufficienti o inattuabili.

Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti, quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi; se la loro installazione è invece finalizzata a proteggere la vita, l'integrità fisica o sessuale di persone la videosorveglianza deve presupporre la possibilità di un intervento diretto. L'interesse pubblico all'impiego di una videocamera a tutela dei beni di polizia va in ogni caso raffrontato all'interesse del privato cittadino di potersi liberamente muovere o di partecipare alla vita sociale in un luogo pubblico senza temere di essere osservato o registrato in modo deliberato.

#### ***Articolo 4 informazione al pubblico***

Allo scopo di evitare e prevenire riferimenti inappropriati alla vita privata dei cittadini dovranno essere adottate misure ed accorgimenti di ordine pratico attinenti all'esercizio concreto della videosorveglianza. Si pensi in particolare alla necessità di informare, mediante avvisi ben leggibili, tutte le persone che entrano nel campo controllato dalle installazioni che in quel luogo si effettua la videosorveglianza. Se inoltre le immagini riprese sono collegate ad un archivio di dati deve essere indicato anche presso chi si può far valere il diritto di accesso. In presenza di più videocamere tale informazione sarà ripetuta.

#### ***Articolo 5 registrazione***

È possibile registrare le riprese effettuate dalla videosorveglianza e conservarle il tempo strettamente necessario per rilevare eventuali violazioni di legge. Di principio quindi le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 ore, a meno che si riferiscano ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale e debbano essere conservate fino alla loro comunicazione alla autorità competenti.

A tal proposito si evidenzia come una limitazione minore, nella maggior parte dei casi, rischia di vanificare l'efficacia del sistema così come pensata. Se si riconosce coerentemente che non tutte le immagini potranno essere gioco forza oggetto di una visualizzazione diretta da parte di un operatore, il tempo che può trascorrere tra l'eventuale denuncia e querela e quello dell'azione dell'autorità preposta per richiedere l'edizione del necessario materiale fotografico, non permetterà di mettere a disposizione di quest'ultima quanto richiesto in quanto già distrutto. Sia aggiunto che il Tribunale Federale ha avuto modo di affermare che il mantenimento delle immagini acquisite dal sistema di videosorveglianza per un periodo di 100 ore non contravviene alle leggi vigenti nel campo della protezione della privacy o della sfera privata.

#### ***Articolo 6 trasmissione dei dati a terzi***

Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone. Ciò malgrado, nel caso di procedimenti civili o amministrativi nei quali è parte o coinvolto il Comune di Claro, è possibile trasmettere dei dati registrati solo su richiesta delle relative autorità e nella misura in cui ciò è necessario allo svolgimento del procedimento.

#### ***Articoli 3 e 7 responsabilità e protezione dei dati***

La protezione dei dati è assicurata dal Municipio che avrà la facoltà di designare singole persone responsabili. Lo scrivente Municipio prenderà evidentemente con rigore tutte le misure adeguate per impedire l'accesso ai locali, per l'uso delle attrezzature e per la visione del materiale contenente i dati personali, da parte di terzi non autorizzati.

Il Municipio, sulla base delle considerazioni che precedono, invita il Consiglio comunale ad aderire alla proposta di decreto allegata, restando volentieri a disposizione per ogni complemento d'informazione che dovesse necessitare.

Con distinta stima.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Segretario

ing. R. Bison

R. Zuretti

Approvato con risoluzione nr. 1300/2010, in data 8 novembre 2010



## **REGOLAMENTO** **concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del** **Comune di Claro**

In applicazione degli art. 186, 42 cpv.2, 13 cpv.1 lett.a LOC, e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

### **Art. 1 oggetto e scopo**

<sup>1</sup> Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Claro, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.

<sup>2</sup> Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

### **Art. 2 utilizzazione e principi**

<sup>1</sup> Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

<sup>2</sup> Gli spazi privati possono essere oggetto di videosorveglianza secondo il presente Regolamento unicamente se adibiti ad uso pubblico.

### **Art. 3 responsabilità**

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

### **Art. 4 informazione al pubblico**

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

### **Art. 5 registrazione**

<sup>1</sup> Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge.

Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 ore.

<sup>2</sup> Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 6.

#### **Art. 6 trasmissione dei dati a terzi**

<sup>1</sup> Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.

<sup>2</sup> Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Claro, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento.

Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.

<sup>3</sup> I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

#### **Art. 7 protezione dei dati**

<sup>1</sup> Il Municipio, e per esso le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

<sup>2</sup> Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

#### **Art. 8 entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte della competente autorità cantonale.



## **IL CONSIGLIO COMUNALE DI CLARO**

visto il messaggio municipale 15/2010, accompagnante la proposta di Regolamento concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale di del Comune di Claro decreta:

1. È approvato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale del Comune di Claro.
2. La modifica entrerà in vigore con l'approvazione da parte della Sezione enti locali.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente

Il Segretario

Claro, 13 dicembre 2010